



18/05/20202020

AOO_002/ 0001154
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

ORDINANZA n.237 del 17 maggio 2020 CHIARIMENTI

A) Con riferimento all'Ordinanza 17 maggio 2020 n.237 (D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive),

Considerato

- che nella parte dispositiva, dell'articolo 1, a causa di un refuso, dovuto alla esigenza solo stilistica, e non sostanziale, di procedere alla mera elencazione di attività oggetto di apertura dal 18 maggio 2020, risultano indicate le attività ricettive alberghiere e le strutture ricettive all'aria aperta, dovendo invece intendersi le attività ricettive alberghiere e le strutture ricettive **"anche"** all'aria aperta;
- che, infatti, la locuzione attività ricettive alberghiere e le strutture ricettive **"anche"** all'aria aperta risulta riportata nella parte motiva dell'ordinanza, ove peraltro, sono testualmente richiamate anche tutte le altre **attività similari**;
- che, altresì, le linee guida regionali, oltre alle strutture ricettive all'aria aperta, espressamente contemplano le **strutture ricettive alberghiere, complementari e gli alloggi in agriturismo**, contemplando quindi, ai fini della riapertura, anche strutture ricettive cosiddette **extralberghiere**, ivi compresi i B&B familiari dichiarati ai competenti comuni e le locazioni turistiche brevi titolari di Codice identificativo di struttura (CIS);
- che, infine, è necessario chiarire la portata della disposizione relativa alla riapertura dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al medesimo articolo 1,



si rendono i seguenti
chiarimenti

1. a decorrere dal 18 maggio 2020, in forza dell'Ordinanza del 17 maggio 2020 n.237, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, di cui all'allegato 1, parte integrante della medesima Ordinanza, sono consentite tutte le attività ricettive e turistiche alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi i B&B familiari dichiarati ai competenti comuni e le locazioni turistiche brevi titolari di Codice identificativo di struttura (CIS), nonché le attività ricettive all'aria aperta, a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali allegata quale parte integrante dell'Ordinanza stessa.
2. a decorrere dal 18 maggio 2020, in forza dell'Ordinanza del 17 maggio 2020 n.237, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, di cui all'allegato 1, parte integrante della medesima Ordinanza, sono consentiti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la fruizione alle sole aree di somministrazione, anche per i centri culturali ed i centri sociali di cui all'articolo 1 comma 1 lett. z) del d.p.c.m. del 17 maggio 2020 nonché, ove previsto, con la limitazione ai soli associati.

* * * * *

- B)** Con riferimento alle **Ordinanze 28 aprile, n.214; 6 maggio 2020, n.221; 8 maggio 2020 n.227**, con particolare riguardo alle disposizioni applicative ivi contenute in tema di toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, allenamento e addestramento animali, ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra,

Considerato

- che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33 e del d.p.c.m. del 17 maggio, a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di



avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e che, pertanto, le attività autorizzate con le predette ordinanze possono proseguire liberamente,

- che, tuttavia - ferma restando la ripresa della libera circolazione delle persone all'interno del territorio regionale – è utile confermare quali siano le attività consentite che richiedono, per lo svolgimento, l'accesso a particolari strutture o l'utilizzo di mezzi e attrezzature, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19;

si rendono i seguenti

chiarimenti

a decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, sono consentite:

- le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l'addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori;
- toelettatura animali;
- la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).

Il direttore del dipartimento
Sviluppo economico

Domenico Laforgia

Il direttore del dipartimento
Promozione della salute

Vito Montanaro